



**COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
MODENA**

**REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI VIAGGIATORI
MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE**

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 197 del 24/11/2006

Indice

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina del servizio	3
Art. 2 - Definizioni	4

CAPO II: CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 3 - Titolo per l'esercizio del servizio	4
Art. 4 - Cumulo titoli	5
Art. 5 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	5
Art. 6 - Ambiti operativi territoriali	5

CAPO III: REQUISITI E IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 7 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	5
Art. 8 - Impedimenti soggettivi	6

CAPO IV: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 - Presentazione delle domande	7
Art.10 - Rilascio dell'autorizzazione	7
Art.11 - Validità dell'autorizzazione di N.C.C. con autobus	7

CAPO V: MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Art.12 - Trasferibilità delle autorizzazioni per atto tra vivi	8
Art.13 - Trasferibilità per causa di morte del titolare	8
Art.14 - Collaboratore familiare	9

CAPO VI: OBBLIGHI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

Art.15 - Obblighi per i conducenti	10
Art.16 - Divieti per i conducenti	10
Art.17 - Responsabilità del titolare	10

CAPO VII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI

Art.18 - Caratteristiche dei veicoli	10
Art.19 - Sostituzione dei veicoli	11

CAPO VIII: MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art.20 - Servizi con caratteristiche particolari	11
Art.21 - Trasporto di soggetti portatori di handicap	11
Art.22 - Tariffe	11

CAPO IX: VIGILANZA E SANZIONI

Art.23 - Vigilanza	12
Art.24 - Sospensione dell'autorizzazione	12
Art.25 - Decadenza dell'autorizzazione	12
Art.26 - Revoca dell'autorizzazione	12
Art.27 - Sanzioni	13

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina del servizio

1. Le funzioni amministrative comunali in materia di servizio di noleggio con conducente con veicoli superiori a nove posti sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento il servizio di N.C.C. con autobus è disciplinato dalle normative vigenti in materia, tra le quali:

- a) Regio Decreto 18/06/31 n°773 "approvazione del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza" e successive modificazioni;
- b) Regio Decreto 06/05/40 n°635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18/06/31 n°773 delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni;
- c) art.10 della L.31/05/65 n°575 e successive modificazioni ed integrazioni "Disposizioni contro la mafia";
- d) D.M.18/04/77 "Caratteristiche costruttive degli autobus", modificato con decreto del Ministro dei trasporti 13/06/85;
- e) artt.19 e 85 del D.P.R. 24/07/77 n.616;
- f) art.28 della L.R. 02.10.1998 n°30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale";
- g) Legge 24/11/81 n°689 "Modifiche al sistema penale", Capo I°;
- h) Legge 15/01/92 n°21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- i) art. 8 comma 1 lettera g) della L. 05/02/92 n°104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
- j) D.Lgs.30/04/92 n°285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;
- k) decreto del Ministro dei Trasporti 20/12/91 n°448, "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio n.438 del 21.06.1989 che modifica la direttiva del Consiglio n.562 del 12/11/74 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore trasporti nazionali ed internazionali";
- l) D.M. Trasporti 15/12/92 n°572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- m) D.P.R.16/12/92 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
- n) Dlgs 22/12/2000 n.395 "Attuazione della dir. del Consiglio dell'UE n.98/76/CE del 1/10/1998, modificativa della dir.n.96/26/CE del 29/04/1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori.....";
- o) Legge 11/08/2003 n.218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente".

3. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione sono da intendersi automaticamente estese al presente regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. L'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (in seguito denominato N.C.C. con autobus) è un autoservizio pubblico non di linea e provvede al trasporto collettivo di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Per servizio di noleggio di autobus con conducente si intende il servizio di trasporto di viaggiatori effettuato da un'impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto all'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
3. Per sede del vettore si intende la sede legale e/o l'autorimessa dell'impresa autorizzata.
4. Per contratto di noleggio con conducente con autobus si intende il contratto di trasporto di persone avente ad oggetto prestazioni occasionali, periodiche o continuative, comunque non assimilabili a trasporto pubblico di linea, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma 6.
5. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono i servizi, continuativi o periodici, dovuti a particolari esigenze territoriali, sociali, ambientali e culturali che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente.
6. Per impresa si intende, ai sensi dell' art.1 co.1 lett.b) decreto 448/91, qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta da quella della pubblica amministrazione.

CAPO II : CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. con autobus è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione).
2. Ogni autorizzazione è riferita ad un solo autobus per il servizio di N.C.C..
Sull'autorizzazione devono essere indicati la targa, il numero di telaio ed il numero massimo di posti del veicolo.
3. Ad ogni autorizzazione di N.C.C. con autobus è attribuito un numero progressivo d'esercizio che la contraddistingue.

Art. 4 - Cumulo dei titoli

1. In capo al medesimo soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autobus.

Art. 5 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Gli autobus immatricolati in servizio di N.C.C. possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi di linea di cui al precedente art. 2 comma 6, previo nulla – osta del Responsabile del servizio competente, qualora il titolare dell'autorizzazione ne presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o con l'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Ambiti operativi territoriali

1. Il servizio di trasporto di N.C.C. con autobus può concludersi anche al di fuori del territorio dello Stato Italiano, purché l'impresa ne risulti abilitata ai sensi dell'art.6 del D.M.448/91.

2. Il servizio di noleggio con autobus con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria.

CAPO III : REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 7 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autobus è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato, in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro;
- b) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.6 del Decreto 448/91 . Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto :
 - b/1) qualora trattasi di impresa individuale dal titolare o dalle persone fisiche da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente o effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
 - b/2) in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente o effettiva.
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art .8;
- d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) dell'autobus per il quale è richiesta l'autorizzazione.
Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap;
- e) risultare idoneo finanziariamente ai sensi dell'art.5 del decreto 448/91, cioè disporre delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

f) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

2. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

3. L'esercizio del servizio è subordinato:

a) all'iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;

b) alla presentazione al Comune nel termine perentorio di 90 giorni dall'inizio dell'attività di:

b.1) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente con qualunque qualifica, anche dirigenziale, agli enti assicurativi della previdenza sociale, della assistenza malattia e dell'assistenza infortunio sul lavoro, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente; in alternativa al suddetto certificato l'impresa è ammessa a presentare, in originale o in copia autentica, qualunque altro documento rilasciato dagli Enti assicurativi, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale ed il numero di posizione del contribuente (ad esempio, copia integrale, debitamente autenticata, del libro matricola e del libro paga, recante le vidimazioni degli istituti previdenziali o d'assicurazione obbligatoria);

o, in alternativa,

b.2) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli artt.38,46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, dalle quali risulti il numero dei dipendenti, distinti tra impiegati ed operai, e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.

La mancata presentazione, nel termine stabilito, (90 giorni dall'inizio dell'attività), della documentazione sopraindicata comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 8 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.4 del D.M. n. 448/91, sia per il titolare dell'impresa individuale, sia per tutti i soci delle società in nome collettivo, dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice o per azioni, degli amministratori per ogni altro tipo di società, sia per gli istitori o per i direttori anche di un ramo dell'azienda:

a) aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

b) aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;

c) aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli art.3 e 4 della legge 20/02/58 n°75;

d) aver in corso procedure di fallimento o essere soggetti a procedura fallimentare;

e) risultare sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa;

f) quando siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo

- dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli;
- g) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
 - h) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge.

2. Il titolo autorizzatorio decade in seguito al verificarsi, successivamente al rilascio, dei suddetti impedimenti soggettivi sia in capo al titolare dell'impresa individuale, sia in capo a tutti i soci delle società in nome collettivo, ai soci accomandatari delle società in accomandita semplice o per azioni, agli amministratori per ogni altro tipo di società, agli istitori o ai direttori anche di un ramo dell'azienda.

CAPO IV : MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 - Presentazione delle domande

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione per N.C.C. con autobus devono essere indirizzate al Comune e sono soggette all'imposta di bollo .

2. Nella domanda il richiedente deve indicare:

- cognome e nome;
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza;
- il titolo di studio conseguito;
- il codice fiscale;
- il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni;
- l'impresa rappresentata (titolare di ditta individuale o legale rappresentante, con denominazione della società per la quale agisce, sede e codice fiscale)
- il possesso dei requisiti di cui all'art.7 e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art.8 del presente regolamento;
- la disponibilità dell'automezzo che deve essere idoneo all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone con handicap, allegando la carta di circolazione;

Art. 10 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio competente provvede al rilascio delle autorizzazioni di N.C.C. con autobus, previa una formale comunicazione agli interessati, che costituisce nulla-osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo,

Art. 11 - Validità dell'autorizzazione di N.C.C. con autobus

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazioni di scadenza.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni di N.C.C. con autobus possono essere sottoposte a controllo, al fine di accertarne la validità verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. L'accertamento della perdita dei requisiti da parte del titolare comporta la decadenza dell'atto autorizzatorio.

CAPO V : MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Art. 12 - Trasferibilità delle autorizzazioni per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione di N.C.C. con autobus è disposto dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda.

2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione

3. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio provinciale M.C.T.C.

4. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati:

- a) al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti previsti dall'art.7 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.8 del presente regolamento;
- b) alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui al successivo art.18

5. Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per la fornitura di servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.

Art. 13 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare le autorizzazioni di N.C.C. con autobus possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.

2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniugi, genitori e figli), e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi al momento attuale.

3. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare, entro 45 giorni dall'evento.

Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

- a) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
- b) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta, con sottoscrizione autenticata, degli aventi diritto a subentrare nell'attività.
- c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art.12, designando, entro 2 anni dal decesso, un soggetto (non appartenente al nucleo familiare) che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;

4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto non appartenente al loro nucleo familiare, devono far pervenire al Sindaco, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, redatta secondo quanto previsto dall'art.9 del presente regolamento, con l'indicazione dei dati del veicolo che si intende utilizzare.

5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 14 - Collaboratore familiare

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. con autobus possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile o si trovi nelle fattispecie previste dall'art.177, comma 1 lett.d) o comma 2, del codice civile.

2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate al Comune entro 15 giorni, allegando la seguente documentazione:

- a) atto notarile registrato o scrittura privata autenticata e registrata, comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica
- b) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) e dell'iscrizione nel Ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della L.21/92 del collaboratore;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di cui all'art.7 ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.8 del presente regolamento.

3. L'Ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione dei collaboratori familiari sull'autorizzazione.

4. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione.

5. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione.

CAPO VI : OBBLIGHI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

Art. 15 - Obblighi per i conducenti

1. I conducenti dei veicoli in servizio di N.C.C. con autobus hanno l'obbligo di:
- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b) tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso,
 - c) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - d) depositare all'Ufficio competente, entro 3 giorni dal ritrovamento salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
 - e) comunicare al Comune il cambio della residenza o del domicilio del titolare nonché di sede della società, entro il termine di 30 giorni;
 - f) comunicare, entro 2 giorni dal ricevimento, al Comune eventuali notifiche delle Prefetture e della M.C.T.C. relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione;

Art. 16 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio pubblico non di linea di:
- a) fumare o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;
 - b) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
 - c) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente idonea;
 - d) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione.

Art. 17 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VII : CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI

Art. 18 - Caratteristiche dei veicoli

1. Gli autobus di cui al presente regolamento devono:
- a) avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, in regolare stato di funzionalità;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente (carta di circolazione, assicurazione, controllo dei gas di scarico, ecc.);
 - c) essere allestiti in modo da assicurare un viaggio confortevole ai passeggeri;

- d) avere un bagagliaio capace di contenere almeno una valigia per passeggero;
- e) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso devono, inoltre, esporre in corrispondenza della relativa porta d'accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R.384/78;
- f) essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;

Art. 19 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione di N.C.C. con autobus può essere autorizzato, con nulla-osta del Responsabile del servizio competente, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art.18.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla-osta del Responsabile del servizio competente ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di N.C.C..
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

CAPO VIII : MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 20 - Servizi con caratteristiche particolari

1. I noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (quali enti, società, associazioni, pubbliche amministrazioni), al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.

Art. 21 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di N.C.C. con autobus devono essere fruibili anche dai soggetti portatori di handicap. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone all'autobus.
2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di autorizzazione di N.C.C. con autobus possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 22 - Tariffe

1. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

CAPO IX : VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 24 - Sospensione dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni di N.C.C. con autobus sono sospese:

a) fino ad avvenuta annotazione sull'autorizzazione della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 85 del Codice della Strada, qualora il veicolo stesso sia stato sostituito senza darne comunicazione al Comune e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di N.C.C.

La sospensione non può avere durata superiore ai 12 mesi;

b) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della forma giuridica stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della L.21/92

2. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, il relativo titolo deve essere riconsegnato in deposito al Comune .

Art. 25 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio competente dichiara la decadenza provvedendo contestualmente al ritiro dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) per sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art.7 del presente regolamento;

b) per il verificarsi, in capo al titolare, degli impedimenti di cui all'art.8 del presente regolamento;

c) per l'estinzione dell'impresa o comunque per modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'attività di noleggio con conducente;

d) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.13 del presente regolamento;

e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;

f) per sopravvenuta irreperibilità del titolare.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 26 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio competente dispone la revoca dell'autorizzazione quando il titolare eserciti l'attività dopo la notifica del provvedimento di sospensione del servizio.

2. La revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art. 27 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n.689 secondo quanto previsto dalla seguente tabella che costituisce parte integrante del presente regolamento.

TABELLA

Violazione	Sanzione
art. 5 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea. - espletamento di servizio sussidiario o integrativo di linea senza aver chiesto il nulla-osta del Comune e/o senza aver stipulato apposita convenzione con il concessionario della linea o con l'Amministrazione Comunale	da 50,00 a euro 300,00
art. 14 - Collaboratore familiare. - non aver comunicato al Sindaco entro 15 giorni la costituzione, la modifica o lo scioglimento dell'impresa familiare	da euro 25,00 a euro 150,00
art. 15 - Obblighi dei conducenti. - NON mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie - NON tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. - NON avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato - NON depositare all'Ufficio competente, entro 3 giorni dal ritrovamento salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata - NON comunicare al Comune il cambio della residenza o del domicilio del titolare nonché di sede della società entro il termine di 30 giorni - NON comunicare al Comune, entro 2 giorni dalla data della notifica, eventuali notifiche delle Prefetture e del I.M.C.T.C. relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione	da euro 75,00 a euro 450,00 da euro 25,00 a euro 154,94 da euro 25,00 a euro 150,00 da euro 50,00 a euro 300,00 da euro 25,00 a euro 150,00
art. 16 - Divieti per i conducenti. - fumare o consumare cibo durante la corsa - consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate	da euro 25,00 a euro 150,00 da euro 75,00 a euro 450,00
art. 21 - Trasporto di soggetti portatori di handicap. - NON prestare servizio o NON assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap o disabili:	da euro 50,00 a euro 300,00

Le altre violazioni alle norme del presente regolamento, qualora non siano sanzionate, in via generale, da norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.